

Ricorso in Opposizione a Sanzione Amministrativa (OSA)

L'opposizione a sanzione amministrativa è il procedimento regolato dall'art. 22 della Legge 689/81 e dal D.lgs. 150/2011, tramite il quale il ricorrente può chiedere al giudice l'annullamento di verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, ordinanze-ingiunzione ed altre violazioni di carattere amministrativo di competenza del giudice di pace.

L'opposizione deve essere presentata al giudice di pace competente per territorio rispetto al luogo in cui è stato commesso il fatto illecito.

Il Giudice di Pace di Busto Arsizio è competente per i seguenti comuni:

Busto Arsizio, Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cardano Al Campo, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria Con Premezzo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Inarzo, Jerago Con Orago, Lonate Pozzolo, Mornago, Oggiona Santo Stefano, Samarate, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno, Uboldo

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Il ricorso può essere presentato:

- Personalmente dal trasgressore, dal proprietario del veicolo o dagli altri obbligati in solido, dal responsabile della violazione commessa materialmente da un minore.
- Con l'ausilio di un Avvocato ma in tal caso il ricorso deve essere depositato tramite il Processo Civile Telematico (PCT) da parte del legale.

Il ricorso deve essere munito di tutti i documenti e del versamento telematico del contributo unificato in base al valore della sanzione (e della marca forfettaria da 27 euro ove richiesta). Devono inoltre essere comunicato un indirizzo PEC/PEO e un numero di cellulare.

DOVE SI RICHIEDE

Gli atti devono essere depositati a mano, anche tramite persona incaricata munita di delega, presso la Cancelleria Civile del Giudice di Pace di Busto Arsizio sita in Gallarate, viale Milano 21, primo piano negli orari di apertura dello sportello che devono essere verificati sul sito ([Giudici di Pace - Tribunale di Busto Arsizio](#))

In alternativa, è possibile inviarli per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Giudice di Pace di Busto Arsizio – Cancelleria Civile – viale Milano, 21 – 21013 Gallarate (VA).

È irricevibile il ricorso inviato via PEC, per e-mail o a mezzo fax

Il ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale non può essere presentato se è già stato presentato un ricorso al Prefetto o se il ricorrente ha già provveduto al pagamento in misura ridotta.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il termine resta sospeso nel periodo di ferie degli avvocati e dei magistrati (dal 1° al 30 agosto).

La legge prevede espressamente la presenza del ricorrente all'udienza pena la convalida del provvedimento. La Corte Costituzionale con sentenza n. 534 del 5 dicembre 1990, ha mitigato tale impostazione statuendo che il Giudice deve prescindervi quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Comunque in caso di impossibilità ad essere presente si consiglia di inviare, anche a mezzo fax, una giustificazione chiedendo al Giudice di decidere come richiesto nel ricorso oppure chiedendo uno spostamento dell'udienza.

Dopo l'udienza, copia della decisione del Giudice può essere ritirata gratuitamente presso lo sportello della Cancelleria Civile.

Contributo Unificato

ATTENZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2025, **la cancelleria non procederà all'iscrizione a ruolo se al ricorso non è allegato il contributo previsto ai sensi di legge e pagato con modalità telematiche**. Si veda l'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002: "Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a, o il minor contributo dovuto per legge". Articolo modificato dalla legge di bilancio 2025 (legge nr. 207/24).

COS'E'

Il contributo unificato è un sistema di forfetizzazione in un unico importo (una tassa unica) di tutte le spese necessarie per avviare una causa in Italia (civile, amministrativa, tributaria), che ha sostituito diverse imposte e spese precedenti.

DICHIARAZIONE DEI PROCESSI E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

Il contributo è dovuto in base al valore dichiarato nelle conclusioni del ricorso (valore della/e sanzione/i, risarcimento richiesto) secondo gli importi indicati dall'art. 13 comma 1 D.P.R. 115 del 30 maggio 2002.

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA

Valore Causa	Contributo Unificato	Diritti di Cancelleria	Totale
valore fino a € 1.033,00	€ 43,00	Non dovuti	€ 43,00
valore da € 1.033,01 fino a € 1.100,00	€ 43,00	€ 27,00	€ 70,00
valore da € 1.100,01 fino a € 5.200,00	€ 98,00		€ 125,00
valore da € 5.200,01 fino a € 26.000,00	€ 237,00		€ 264,00
Procedimenti di valore indeterminabile (se non è possibile determinare il valore della sanzione, ad esempio, perché costituita dal solo fermo amministrativo o dalla sospensione patente) € 237,00 + diritti di cancelleria da € 27,00			
Omessa dichiarazione di valore: Il contributo unificato dovuto è di € 1.686 + € 27,00 di diritti di cancelleria			

COME PAGARE IL CONTRIBUTO

Dal 1° gennaio 2023, il contributo unificato (e gli eventuali diritti di cancelleria) devono essere versati **ESCLUSIVAMENTE** con modalità telematiche PagoPA. Nessun contributo o diritto di cancelleria/marca adesiva potrà essere accettato.

Per procedere al pagamento tramite pagoPA del contributo unificato:

1. Collegarsi al sito del "Portale Servizi Telematici" visitando:

[servizi giustizia pagopa](https://servizi.giustizia.pagopa.it)

Oppure seguire il seguente percorso:

Digitare sulla barra di ricerca del browser l'indirizzo internet <https://pst.giustizia.it/PST/>

Accedere alla sezione "Servizi" e selezionare "Pagamenti online tramite pagoPA - utenti non registrati"; scorrere la pagina fino in fondo e cliccare sul link "altri pagamenti" quindi cliccare sul link "+Nuovo Pagamento"

2. Compilare la richiesta di pagamento specificando i seguenti dati:

Tipologia = contributo unificato e/o diritti di cancelleria

- Distretto = Varese
- Ufficio Giudiziario = Giudice di Pace di Busto Arsizio
- Nominativo Debitore = Nominativo del debitore (chi paga il C.U.)
- Codice Fiscale = C.F. di chi paga il contributo
- Spuntare la voce Contributo Unificato ed alla voce importo inserire il valore del contributo unificato (es.: 43)
- Causale = specificare una causale, ad esempio "ricorso sanzione amministrativa"
- Diritti di cancelleria = spuntare solo se devono essere versati anche i diritti di cancelleria
- Causale = specificare la medesima causale

Inserire il corretto codice captcha

3. Premere su **PAGA SUBITO** per pagare tramite PagoPA

oppure

premere su **GENERA AVVISO** per generare un avviso di pagamento in formato PDF e pagare presso i canali abilitati a pagoPA, online o sul territorio (tabaccai, uffici postali, altro).

4. Stampare la ricevuta di avvenuto pagamento ed allegarla al ricorso.

L'eventuale rinuncia al procedimento già iscritto non esonera dall'obbligo del versamento del contributo unificato.